

## **PRINCIPI ETICI E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PER LO PSICOLOGO IN AMBITO FORENSE**

D. Romoli<sup>1</sup>, M. Mattei<sup>2</sup>, S. Ginanneschi<sup>3</sup>

**Abstract.** La psicologia giuridica è uno degli ambiti professionali che ha richiesto, con sempre maggiore frequenza, l'impiego dello psicologo e delle sue competenze nella gestione di numerose problematiche, sia in ambito civile che in ambito penale. A ciò si deve accompagnare, al fine di garantire una prestazione efficace, la tutela dei destinatari e quella dell'immagine professionale della nostra categoria, una necessaria attenzione agli aspetti etici e deontologici associati allo specifico contesto giuridico. Distinguiamo aspetti etici e deontologici, entrambi essenziali, poiché i primi, soprattutto in ottica di etica attiva, consistono nella ricerca delle migliori prassi professionali, al fine di garantire un intervento scientificamente fondato e utile agli altri attori coinvolti, mentre i secondi attengono ai necessari confini professionali e all'indispensabile attenzione a non travalicare i limiti sia del mandato ricevuto, sia dello specifico contesto nel quale viene prestata la propria opera professionale. In tal senso, l'aderenza alle finalità ispiratrici, agli imperativi professionali e ai precetti del Codice Deontologico (e ad altre fonti, quali le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense e la Carta di Noto) possono fornire una valida e adeguata cornice entro la quale operare.

**Parole chiave:** Deontologia, Etica, Professione psicologo, Psicologia giuridica.

### **1. Introduzione**

L'applicazione delle norme deontologiche all'ambito della psicologia giuridica è un campo di notevole problematicità, vista la molteplicità dei contesti e delle situazioni di interesse per lo psicologo. Non casualmente, infatti, il mondo giudiziario è caratterizzato da un contesto, il processo, che ha norme specifiche che lo regolano e una previsione di ruoli che possono andare a confliggere con l'abituale approccio professionale dello psicologo, soprattutto se neofita. Il nostro Codice Deontologico (C.D.) non ha una parte dedicata all'attività forense, mentre il Codice APA, anche se dal 2010 non ha più una sezione dedicata all'ambito forense, presenta un riferimento specifico generale che è il seguente: "(f) When assuming forensic roles, psychologists are or become reasonably familiar with the judicial or administrative rules governing their roles." (A.P.A., 2010). Inoltre, a livello accademico, come già sottolineato da autorevole letteratura (Gius e

---

<sup>1</sup> Psicologo, psicoterapeuta, Prato-Firenze; e-mail: [denni.romoli@gmail.com](mailto:denni.romoli@gmail.com)

<sup>2</sup> Psicologo, psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in Psicologia Generale e Clinica, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni, Firenze; e-mail: [maurizio.mattei@gmail.com](mailto:maurizio.mattei@gmail.com)

<sup>3</sup> Psicologa, psicoterapeuta, Certaldo (FI), e-mail: [saraginanneschi@ambulatoriodipsicologia.it](mailto:saraginanneschi@ambulatoriodipsicologia.it)

Zamperini, 1995), risulta in prevalenza assente un insegnamento che informi gli studenti del rapporto tra etica, deontologia ed attività professionale. Ad ogni modo, il nostro obiettivo è quello di riprendere alcuni articoli del nostro C.D. e declinarli più compiutamente, utilizzando come supporto altri importanti riferimenti presenti in letteratura: la Carta di Noto, le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, i codici etici esteri, nonché una lettura eticamente orientata alla comprensione e gestione delle situazioni professionali in base all'utenza e ai contesti specifici della psicologia giuridica.

## **2. I principi etici dello psicologo**

Il Meta-Code of Ethics elaborato dall'E.F.P.A. (2005) si basa su quattro principi etici: a) rispetto dei diritti e della dignità delle persone; b) competenza; c) responsabilità; d) integrità.

Sono molto simili i principi alla base della Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists (Gauthier, Pettifor, Ferrero, 2010) adottata nel 2008 dalla International Union of Psychological Science (IUPsyS) e dall'International Association of Applied Psychology (IAAP) e nel 2010 dalla International Association for Cross Cultural Psychology (IACCP): a) rispetto per la dignità delle persone e della gente; b) presa in carico competente per il benessere delle persone e della gente; c) responsabilità professionali e scientifiche nei confronti della società; d) integrità.

In modo simile si è comportata la British Psychological Society (BPS): a) rispetto; b) competenza; c) responsabilità; d) integrità.

Arrivano ad affidarsi a sette principi etici gli psicologi francesi nel loro codice aggiornato nel 2012: a) rispetto dei diritti delle persone; b) competenza; c) responsabilità, d) probità; e) qualità scientifica; f) rispetto dell'obiettivo assegnato; g) indipendenza professionale.

Non presentano una strutturazione su principi etici l'Italia, la Spagna, la Germania. Va fatto presente che nel 2009 il CNOP aveva elaborato una bozza per un nuovo codice deontologico degli psicologi italiani che prendeva in considerazione 4 principi etici simili a quelli sopracitati: a) rispetto e promozione del diritto delle persone e della loro dignità; b) competenza; c) responsabilità; d) onestà e integrità, lealtà e trasparenza.

Nel nostro contributo proveremo a riprendere i principi etici ed a farvi confluire la nostra deontologia professionale, condividendo comunque cosa scriveva Battacchi (2001): "... i principi etici ispirano la deontologia, ma è questa a formularli come prescrizioni per la realizzazione nella prassi, e queste a loro volta sono rese operative dalle indicazioni metodologiche. Dall'altra parte è la deontologia che impone il possesso di un metodo (non sarebbe deontologicamente corretto non averlo, altrimenti quale competenza potrebbe vantare l'operatore?), che però deve essere sottoposto

al vaglio della deontologia.” (p. 227) e, aggiungiamo, dell’etica (Corradini, Crema, Lupo e Kaneklin, 2007).

### **3. Rispetto**

Nei sopracitati codici etici il rispetto viene definito come “rispetto dei diritti fondamentali, della dignità”, “della privacy” e “dell’autodeterminazione ed autonomia”. Il nostro C.D. considera questi aspetti nella prima parte dell’art. 4:

*Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.*

Nel contesto giudiziario dove vige il principio del contraddittorio esistono dei limiti evidenti alla riservatezza. Quello che invece emerge con forza è il rispetto dei diritti e della dignità. Va notato che la dinamica conflittuale, che spesso si genera nelle aule di tribunale, può accompagnarsi con facilità ad un relazionarsi tra i vari attori in un clima di mancanza di rispetto. Come sottolinea Verde (2007), parlando delle situazioni di consulenze tecniche nell’ambito delle separazioni e affidamento dei figli minori, esiste il rischio di una “doppia delega del conflitto, che le parti fanno a avvocati e psicologi” (p. 534).

A parte va discusso il rapporto tra l’esperto, sia esso CTU o CTP, e l’utente minore; pur non essendo in un contesto terapeutico, è necessario salvaguardare l’impatto stressogeno che l’evento giudiziario può avere sul minore, sia direttamente sia indirettamente veicolato dall’uno o l’altro genitore. In particolare, l’esperto presta attenzione al rischio di manipolazione dei bisogni/necessità del minore e al possibile uso distorto/strumentale della consultazione, soprattutto in situazioni di elevata conflittualità (Protocollo di Milano, 2012).

### **4. Competenza**

Partendo proprio dalla necessaria attenzione da porre sul versante del sapere e del saper fare, il C.D. rimarca la necessità per lo psicologo di possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente/committente. Ciò implica la consapevolezza dei limiti del proprio sapere, con il

conseguente rifiuto di accettare incarichi per i quali non si ritiene di possedere un'adeguata preparazione. Il bagaglio scientifico-professionale dello psicologo, che include, a nostro avviso, la necessaria consapevolezza del personale sistema di valori e delle specifiche dinamiche affettivo-cognitive che entrano in gioco in ogni contesto professionale, è lo strumento che consideriamo primario per poter svolgere in maniera corretta la propria attività professionale.

Ma di quale competenza necessita lo psicologo che vada ad operare in ambito forense? Riteniamo che debba possedere un'ampia competenza sulla scienza psicologica, una competenza specifica sull'oggetto di indagine, ma anche una competenza relativa al contesto in cui si trova ad agire e conseguentemente a questo una competenza di ruolo. Proviamo ad analizzare in dettaglio queste differenti istanze.

Competenza scientifica. I pilastri su cui si fonda l'agire dello psicologo sono la "scienza" e la "coscienza", e tali fondamenti sono in parte sovrapponibili, poiché l'incompetenza consapevole si risolve nella violazione della correttezza deontologica.

Competenza sull'oggetto di indagine. Oltre ad una competenza generale è ovviamente necessaria una competenza specifica, che permetta allo psicologo la scelta delle metodologie migliori per osservare e analizzare i fenomeni. In tale ottica lo psicologo deve definire i confini e le specifiche finalità del proprio intervento, che è mirato alla decisione giudiziaria e ha valore di strumento conoscitivo.

Richiamiamo a tal proposito il seguenti art.:

***Art. 4 Carta di Noto: La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.***

Spesso viene richiesto allo psicologo di effettuare predizioni sul futuro. Quando ciò non è possibile lo psicologo può comunque fornire il proprio apporto al giudice fornendo, ad esempio, un'accurata descrizione delle ricerche empiriche appropriate al caso (Garb, 1991, p. 453).

Competenza relativa al contesto. Knapp e VandeCreek (2001) in apertura di un loro articolo dichiarano "gli psicologi che entrano in questa arena [l'ambito giudiziario, ndr] possono fare errori seri se non familiarizzano con le regole ed i dilemmi etici unici di tale contesto" (p. 242). Questo sembra essere stato rilevato anche da un'indagine effettuata dall'E.F.P.A. su dati raccolti tra il 1997 ed il 2002 e che ha portato a concludere che "I compiti forensi costituiscono un'area di lavoro per

gli Psicologi che accentua i dilemmi deontologici e costituiscono l'area di pratica più frequentemente a rischio di comportamento negligente e scorretto" (citato in Frati, 2004).

Competenza di ruolo. Day e White (2008), parlando della situazione australiana, evidenziano come nel loro paese sussista una confusione di ruolo tra lo psicologo valutatore e lo psicologo dispensatore di intervento, tra l'obiettivo di gestione del rischio e la promozione del benessere sociale ed emotivo. Quella della collocazione di ruolo dello psicologo, presupposto imprescindibile per un corretto agire professionale è una tematica centrale in ambito forense. Lo psicologo, sia esso CTU/perito o CTP, deve conoscere il contesto nel quale si trova a svolgere il proprio compito professionale, che è quello dell'amministrazione della giustizia e deve comprendere, come vedremo, il ruolo che rappresenta nella vicenda giudiziaria in corso, tenendo in considerazione tutte le variabili in gioco che differenziano e caratterizzano il contesto in questione:

- la domanda,
- la mancanza di alleanza,
- la finalità diagnostica e non terapeutica,
- l'arco temporale definito,
- l'enfatizzazione,
- la simulazione e la dissimulazione,
- la posta in gioco per il periziando,
- la necessità di tutelare il periziando (anche dalla perizia stessa),
- la posizione di potere del perito,
- il mandato sociale e non solo quello individuale (Gulotta et al., 2002).

Diventa evidente che tutti questi elementi differenziano il contesto clinico da quello forense, diversificando ampiamente il ruolo terapeutico da quello psicogiuridico, dove allo psicologo è richiesto per mandato un comportamento, una preparazione ed un setting distinti. Contestualizzare natura e finalità della propria azione significa acquisire competenza specifica in merito alle cornici giudiziarie all'interno delle quali viene espletata l'attività peritale e mettere in relazione i contenuti dell'indagine con il contenitore più ampio del sistema giudicante e dalla cornice istituzionale.

Provando a declinare quanto appena detto all'ambito dell'affidamento dei minori in caso di separazione e divorzio dei genitori, obiettivo della consulenza è quello di descrivere al giudice la condizione psicologica e relazionale che connota gli individui che compongono la famiglia, la coppia e il sistema nel suo complesso, evidenziandone criticità, punti di forza e risorse funzionali ad attuare cambiamenti evolutivi di segno positivo.

Particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti "prognostici" della situazione familiare (le risorse disponibili, le eventuali potenzialità al cambiamento dell'intero nucleo familiare, etc.) al

fine di programmare e prevedere degli interventi opportuni. La consulenza mira idealmente a una restituzione di responsabilità genitoriale in cui le parti – anche con l'aiuto dei propri CCTTPP – possano ricomporre la comunicazione tra loro, con e sui figli, al fine di rispondere alle esigenze di questi. L'esperto è consapevole che la valutazione della genitorialità si basa su modelli, costrutti, caratteristiche psicologiche e attitudinali da ricercarsi nella concretezza delle singole situazioni (Protocollo di Milano, 2012).

Per rispettare il principio etico della competenza, lo psicologo dispone di una risorsa fondamentale, che è quella della propria preparazione scientifico-professionale, strumento questo che non ci stanchiamo di considerare primario per poter svolgere in maniera corretta la propria attività professionale. Recita l'art. 5 del C.D.

*Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.*

Questo articolo trova un suo corrispettivo nell'art. 1 della Carta di Noto:

*Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell'Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione (...). Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: a) utilizzare metodologie evidence-based e strumenti che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica; b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. E' metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di acquisizione, analisi interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche.*

e nell'art. 3 delle Linee Guida per lo Psicologo Forense:

*Lo psicologo giuridico, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda i contenuti della psicologia giuridica, della psicologia clinica e dell'età evolutiva. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere.*

Tali richiami alla deontologia e alla letteratura vanno a delineare la figura dello psicologo in quanto scienziato, che riconosce il generale dovere di ammettere il proprio giudizio come probabilistico; nei casi in cui la competenza dello psicologo sia limitata questi, ai sensi degli articoli succitati, ha il dovere di denunciare i limiti del proprio sapere, senza magnificare risultati o metodologie personali. Fin troppo spesso, nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice, la relazione tecnica e la perizia mancano di una chiara premessa scientifico-metodologica, fornendo al contrario riferimenti fortemente autoreferenziali e, purtroppo, talvolta anche palesemente arbitrari e anacronistici; ciò, chiaramente, non permette al Giudice, che è colui che deve utilizzare la relazione peritale come ausilio nel processo decisionale in merito alla questione in causa, di poter valutare compiutamente il lavoro svolto. Ciò sembra essere diretta conseguenza del comune pensiero che l'esperienza, da sola, formi l'esperto, quando, in ambiti in cui la permeabilità teorico-scientifica ha una rilevanza come nel caso della psicologia, questo bagaglio deve necessariamente essere inquadrato in un adeguato contesto concettuale, dato dallo studio e dal continuo ed adeguato aggiornamento; competenza teorica e pratica nell'ambito della psicologia spesso rimangono separate e distinte, con giovani professionisti molto formati, ma che non hanno maturato alcuna esperienza sul campo e psicologi con anni di esperienza (e più spesso professionisti diversi ma comunque coinvolti in ambiti psicologici), che teoricamente vanno ad implodere sulle proprie convinzioni mai aggiornate ed integrate con le ricerche più aggiornate. Nell'ambito giuridico, più che mai, teoria e pratica sono concetti che devono essere imprescindibili l'uno dall'altro.

Rimanendo in un ambito relativo alla correttezza scientifico-metodologica dell'agire professionale dello psicologo, occorre rimarcare quanto ribadito nell'art. 7 del nostro C.D.:

*Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le*

*conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e i giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.*

Tale articolo è richiamato imprescindibile per lo psicologo che opera correttamente “in scienza e coscienza”. Inoltre, possiamo rintracciare aspetti simili nei seguenti artt.:

Art. 13 Carta di Noto:

*Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto deve individuare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui.*

Art. 5 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense:

*Lo psicologo giuridico presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate, così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.*

Art. 7 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense:

*Lo psicologo giuridico valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte. Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati e, all'occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative esplicitando i limiti dei propri risultati. Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate dalla letteratura scientifica di riferimento.*

Art. 8 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense:

*Lo psicologo giuridico esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente e scientificamente scorretto esprimere un parere sul minore senza averlo esaminato.*



Lo psicologo si impegna a dare un'immagine della propria disciplina che sia scientificamente credibile proprio perché complessa, denunciando i dati su cui si basa, le teorie di riferimento, la letteratura e i modelli interpretativi applicati (Abazia, Sapia e Chef, 2002).

Gli psicologi debbono evitare di esprimere giudizi su fatti o persone di cui non abbiano avuto conoscenza professionale (dunque non occasionale) e diretta, al fine di contrastare la pessima abitudine di interpretare persone e condotte attribuendo tratti e caratteristiche a persone che non si conoscono, solo sulla base di informazioni parziali e frammentate. L'esame diretto può essere escluso solo se i giudizi professionali sono fondati su documentazione adeguata e attendibile (cartella clinica o parere clinico del terapeuta che ha avuto in cura il soggetto). Solo in questi casi tali fonti di giudizio possono produrre pareri consoni alla deontologia della professione e risultare davvero utili per il Giudice che, su tali presupposti conoscitivi, produce il proprio parere.

## **5. Responsabilità**

Alla competenza si lega strettamente il principio della responsabilità (Gulotta e Zettin, 1999). Da notare fin da subito che il rigore particolarmente accentuato con cui le norme deontologiche devono essere applicate nel contesto forense dipende proprio dal peso delle decisioni giudiziarie, dalle ricadute potenziali del nostro agire professionale sulla vita delle persone coinvolte nel processo e, da non trascurare, dall'immagine di professione che assumiamo più o meno consapevolmente nell'interfaccia con il diritto e, più in generale, con la società.

Si veda l'ultimo comma dell'art. 3 del C.D.:

***Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.***

Nello svolgimento della propria attività professionale, e quindi chiaramente anche nell'ambito psicogiuridico, lo psicologo è un professionista consapevole delle sue possibilità, generative di responsabilità, al fine di non essere condotto ad un uso negativo delle proprie capacità di influenzare il prossimo e di non abusare della fiducia e della dipendenza dei clienti nei suoi confronti. Lo psicologo non può sottrarsi alle proprie responsabilità professionali, delegandole ad altri; inoltre, egli risponde naturalmente solo delle conseguenze dirette e prevedibili, essendo le altre esuli dal proprio controllo.

Tale articolo si lega a quanto previsto anche dagli artt. 1 e 2 delle Linee Guida per lo Psicologo Forense, che recitano:

***Art. 1 delle Linee Guida per lo Psicologo Forense: Lo psicologo giuridico è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell'esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sullo stato psicologico, sul patrimonio e sulla libertà delle persone coinvolte. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative, sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l'uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.***

Cercando di fare un esempio concreto, possiamo provare a pensare al caso del CTU. Per lo psicologo che riveste tale incarico uno degli atti professionali è la relazione conclusiva delle operazioni. E' proprio in tale atto che lo psicologo deve "inibire" l'uso non appropriato delle proprie opinioni professionali, limitando al minimo le ambiguità comunicative.

***Art. 2 delle Linee Guida per lo Psicologo Forense: Lo psicologo giuridico non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili dalla propria attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.***

Lo psicologo, più che mai in ambito giuridico, deve prestare adeguata attenzione alla ricaduta dei suoi atti professionali e, in tal senso, deve essere capace di fornire una prestazione scientificamente equilibrata e non faziosa, nella quale l'obiettivo prioritario sia quello di fornire il proprio contributo depurato da opinioni personali e atteggiamenti collusivi con l'una o l'altra parte in causa, evento questo che si presenta, ad esempio, nelle situazioni di separazioni giudiziali e affidamento di minori, per non parlare del difficile campo dell'abuso sul minore. Chiaramente ciò si riflette, piuttosto che nell'illusoria possibilità di sospendere un giudizio, che richiama il concetto analitico di neutralità, nella possibilità dialettica della consapevolezza e del necessario attraversamento personale, al fine di dialogare tra aspetti anche molto contraddittori del sé dello psicologo.

La responsabilità dello psicologo si lega imprescindibilmente alla sua autonomia professionale. Richiamiamo a tal proposito i seguenti artt.:

Art. 4 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense:

*Lo psicologo giuridico nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali, non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione. Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcepite. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene separati l'accertamento dei fatti, di cui non dovrà occuparsi essendo valutazioni specifiche di tipo giudiziario-investigativo, dalla valutazione psicologica delle vicende processuali, sulle quali dovrà esprimere pareri e giudizi professionali argomentati scientificamente.*

Art. 12 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense:

*Lo psicologo giuridico che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà. Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto ad osservare un comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale pur prendendo in considerazione interpretazioni dei dati diverse dalle proprie, anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando nel modo più assoluto critiche rivolte alla persona.*

Art. 13 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense:

*I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale e professionale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi*

*affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi scientificamente fondati.*

In tal senso, possiamo richiamare alcune pratiche discutibili che, appunto, permettono di delineare la perdita della corretta collocazione di ruolo per uno psicologo:

1. CTU che esprime pareri personali su fatti dei quali non possiede adeguata e/o diretta conoscenza. Peraltro, il consulente/perito esprime valutazioni mantenendosi all'interno del perimetro tracciato dai quesiti posti dal giudice, evitando di fornire pareri e/o valutazioni non richiesti.

2. CTP che fornisce pareri non conformi al suo mandato, che ricordiamo è riassumibile in quello di "collaboratore scientifico e revisore critico" dell'operato del CTU/perito; per quanto assimilato alla figura del difensore, non è ad esso sovrapponibile, dovendo comunque risultare obiettivo, anche se chiaramente non neutrale (Salvini, Ravasio, da Ros, 2008). In particolare, si fa qui riferimento, ad esempio, alla stesura di relazioni in ambito civile, nel supposto interesse di una delle parti, nelle quali si svaluta la figura dell'altra parte in causa, fornendo valutazioni pseudo-diagnostiche su persone non conosciute.

3. Stesura di relazioni scritte in modo inutilmente tecnicistico e indigeribili dal Giudice stesso, per la natura intrinseca di una diversa formazione culturale; in tal senso, deve essere cura deontologico/scientifica del consulente/perito quella di:

a) articolare le proprie osservazioni ed elaborare le relative conclusioni facendo riferimento a molteplici obiettivi di indagine;

b) sapersi muovere all'interno della normativa, la quale deve essere assunta come cornice regolativa di ciascuna delle operazioni da effettuare;

c) rendere trasparenti i passaggi logici che hanno motivato la sua relazione;

d) esplicitare i costrutti di carattere psicologico-giuridico che lo hanno condotto alle conclusioni esposte.

## **6. Integrità**

Nei codici etici presi in esame, l'integrità dello psicologo viene individuata nell'agire onesto, accurato, imparziale e rispettoso. Per raggiungere questa dimensione e al contempo fornire un apporto scientificamente corretto, lo psicologo deve accuratamente evitare che problemi e/o conflitti personali possano andare ad interferire con la sua prestazione professionale, così come ribadito dall'art. 26 del nostro C.D., che recita:

*Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi e conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.*

Il nucleo fondante di tale articolo è ripreso e ampliato dai seguenti riferimenti:

art. 16 Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense:

*I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili. L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile con il ruolo che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell'avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali. Durante il corso della perizia o consulenza, lo psicologo giuridico non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono sottoposti nel processo a valutazione diagnostica.*

Quanto sopra permette di richiamare elementi che fanno riferimento sia ad aspetti soggettivi che oggettivi e formali. Allo psicologo spetta una doppia valutazione relativa sia alla presenza eventuale di problemi o conflitti individuali sia alla loro potenziale interferenza nello svolgimento di un'adeguata attività professionale. Poiché è lo psicologo stesso che valuta la propria persona, egli si trova di fronte ad una consapevolezza epistemologica del complesso significato insito nella relazione professionale, collegato, inoltre, ad aspetti associati alla propria formazione professionale e al vissuto personale in senso più stretto, relativo dunque ad un lavoro di consapevolezza personale in merito alla propria biografia affettiva e esistenziale e alle proprie esperienze in ambito clinico. È presupposto difficilmente operationalizzabile, ma tuttavia nucleare, che lo psicologo posseda un'adeguata capacità auto-valutativa. L'articolo 26 richiama una delle basi della professione di

psicologo, poiché ogni relazione professionale implica zone personali ed interpersonali che possono costituire valore aggiunto o, al contrario, fattore di rischio. Per riassumere brevemente, possiamo dire che lo psicologo deve salvaguardare la propria attività professionale dal “preesistente” potenzialmente contaminante (Calvi et al., 1999; Calvi, 2002), sia esso un problema o un conflitto personale, o un precedente rapporto. Salvaguardarlo, ribadiamo, non presupponendo una onnipotente capacità di sospenderlo o annullarlo, ma piuttosto di metterlo in relazione dialettica con quanto accade nella situazione professionale.

In tal senso, possiamo richiamare la deprecabile abitudine di fornire prestazioni professionali multiple e che richiedono allo psicologo di rivestire ruoli diversificati e a volte incompatibili, il cui esempio classico è lo svolgere contemporaneamente o in tempi differenti, ma comunque incongrui, il ruolo di psicologo/psicoterapeuta e di CTU/CTP/perito.

## **7. Conclusioni**

Dalla disamina effettuata abbiamo potuto vedere che il ruolo dello psicologo in ambito forense, sia esso CTU/Perito o CTP, è molto complesso. I principi etici della professione assumono un peso diverso, che non vuol dire maggiore, a quello che si osserva nell’ambito clinico (Gius e Coin, 1999), perché le ripercussioni sulla vita delle persone coinvolte hanno una valenza differente (De Leo e Patrizi, 2002; Rogers, 1987). Il giudice utilizza il parere dello psicologo come ausilio per assumere una decisione sulla questione in oggetto e, dalla formulazione dei quesiti alla relazione finale, egli assume il ruolo di esperto, non di delegato. Del giudice il CTU prende solo la neutralità della propria posizione nell’acquisire informazioni, ma non formula i giudizi che invece rimanda all’istituzione giuridica. Allo stesso modo i CTP devono accertarsi e garantire imparzialità e correttezza nella raccolta di tali informazioni, non assumere le veci degli avvocati delle parti (Cigoli e Lafrate, 1997; Scabini e Cigoli, 2000). La scientificità e la necessità di aggiornamento diventano quindi presupposto fondamentale per fornire alla magistratura un contesto teorico di riferimento nel quale inquadrare le deduzioni raccolte ed offrire ulteriore imparzialità e neutralità alla situazione oggetto di indagine.

## **Bibliografia**

ABAZIA, L., SAPIA, C. CHEF, M.G. (2002). *La perizia psicologica. Norma, prassi e deontologia*, Napoli, Liguori.

A.I.P.G. (2009). *Linee guida per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale*. [prelevato in data 10/10/2013 all'indirizzo <http://www.aipgitalia.org/index.php/linea-guida/linee-guida-per-lo-psicologo-forense>].

A.P.A. (2010). *Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct*. [Prelevato in data 13/02/2012 all'indirizzo <http://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf>].

BATTACCHI, M.W. (2001). A proposito dell'etica dello psicologo. *Giornale Italiano di Psicologia*, 28(1), 227-230.

CALVI, E. (2002). *Lo psicologo al lavoro*, Milano, Franco Angeli.

CALVI, E., GULOTTA, G., CAVALLO, C.A., DI GIOVANNI, R., GELLI, B., GIUS, E., GUALTIERI, R., MADONNA, G., MARINI, F., MICHIELIN, P., CALMIERI, B., PARMENTOLA, C., RANZATO, L. (1999). *Il codice deontologico degli psicologi*, Milano, Giuffrè.

CARTA DI NOTO III (2011). Linee-guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale. Terzo aggiornamento. *Psichiatria, Psicologia e Diritto*, 5, 1-5.

CIGOLI, V., IAFRATE, R. (1997). Dai risultati della ricerca empirica sul divorzio all'uso sistemico-relazionale della consulenza tecnica d'ufficio, in V. Cigoli, G. Gulotta, G. Santi (a cura di), *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano, 403-476.

CORRADINI, A., CREMA, S., LUPO, M., KANEKLIN, L.S. (2007). *Etica e deontologia per psicologi*, Roma, Carocci.

DAY, A., WHITE, J. (2008). Ethical practice from the perspective of the forensic psychologist: Commentary on the uses and value of the Australian Psychological Society (2007) Code of Ethics. *Australian Psychologist*, 43(3), 186-193.

DE LEO, G., PATRIZI, P. (2002). *Psicologia Giuridica*, Bologna, Il Mulino.

FRATI, F. (2004). La deontologia in psicologia forense. *Bollettino d'informazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna*, 2, Anno IX, 29-33.

GARB, H.N. (1991). The trained psychologist as expert witness. *Professional Psychology: Research and Practice*, 37, 451-467.

GAUTHIER, J., PETTIFOR, J., FERRERO, A. (2010). The Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists: A culture-sensitive model for creating and reviewing a Code of Ethics. *Ethics&Behavior*, 20(3-4), 179-196.

GIUS, E., COIN, R. (1999). *I dilemmi dello psicoterapeuta*, Milano, Cortina.

GIUS, E., ZAMPERINI, A. (1995). *Etica e psicologia*, Milano, Cortina.

GULOTTA, G. (2002). *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Milano, Giuffrè.

GULOTTA, G., ZETTIN, M. (1999). *Psicologia Giuridica e Responsabilità*, Milano, Giuffrè.

KNAPP, S., VANDECREEK, L. (2001). Ethical issues in personality assessment in forensic psychology. *Journal of Personality Assessment*, 77(2), 242-254.

PROTOCOLLO DI MILANO (2012). Linee-guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi. *Psichiatria, Psicologia e Diritto*, 7, 1-7.

ROGERS, R. (1987). Ethical dilemmas in forensic evaluations. *Behavioral Sciences & the Law*, 5(2), 149-160.

SALVINI, A., RAVASIO, A., DA ROS, T. (2008). *Psicologia clinica giuridica*, Firenze, Giunti.

SCABINI, E., CIGOLI, V. (2000). *Il familiare. Legami, simboli e transizioni*, Milano, Raffaello Cortina Editore.

VERDE, A. (2007). La battaglia sulla separazione coniugale e la consulenza tecnica sull'affidamento dei figli minori in un'ottica psicosociologica. *Materiali per una Storia della Cultura Giuridica*, 37(2), 525-540.